



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Deliberazione n. 852

Adottata dal Direttore Generale in data 15 MAG. 2013

OGGETTO: Stipula convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa relativa a collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi e di studio, ricerca e promozione della salute e della sicurezza sul lavoro -

Su proposta del Servizio Affari Generali

PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa ha richiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'instaurazione di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra il servizio sanitario e le Università in tema di informazione, formazione e promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;

ATTESO che la collaborazione, anche in attuazione di disposti normativi quali il decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. ed il DPR 382/80, prevede la possibilità di pervenire allo svolgimento di attività di ricerca nelle quali l'Università e le Asl sviluppino il collegamento tra lo studio e la ricerca applicata e le attività di tipo istituzionale sanitario, con particolare riferimento alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro;

RITENUTO pertanto, in considerazione del reciproco interesse, di poter accedere alla richiesta formulata dalla Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche - procedendo alla stipula della convenzione sulla base dello schema allegato e parte integrante del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di aderire alla proposta dell'Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, provvedendo alla stipula della convenzione allegata e parte integrante del presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- 2) Di determinare in tre anni la durata della convenzione a decorrere dalla data della stipula;
- 3) Di confermare, come individuati nella convenzione allegata, quali Responsabili scientifici della convenzione il Prof. Antonio Aiello per l'Università di Pisa ed il Dr. Gianfranco Desogus per la Asl di Carbonia in quanto Resp.le dell'Ufficio Formazione e Qualità,
- 4) Di dare atto che la convenzione di cui al presente atto non comporta per l'Azienda alcuna spesa relativamente alla collaborazione scientifica, salvo quella che dovesse determinarsi per l'organizzazione di eventi formativi in loco o presso l'Università di Pisa, spesa che ricadrebbe sui fondi Asl destinati alla formazione ed all'aggiornamento del personale già presenti in bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas

Resp. Aagg

Dr.ssa M. T. Garau

Sett. Aagg

Dr.ssa E. Locci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n. 852 del 15 MAG. 2013

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 17 MAG. 2013 al 31 MAG. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



destinatari:
Servizio Affari Generali
Ufficio Formazione e Qualità



CONVENZIONE QUADRO

Tra

L' **Azienda n° 7 di Carbonia**, con sede legale in Via Dalmazia 83 - 09013 a Carbonia C.F. 02261310920 (in seguito denominata anche ASL 7), rappresentata dal Dott. Maurizio Calamida, in qualità di Direttore Generale

e

il **Dipartimento di Scienze Politiche - Università di Pisa**, con sede in Via Serafini 3 - 56126 Pisa (in seguito denominato anche Dipartimento), C.F. 80003670504 - P.I. 00286820501, rappresentato dal Prof. Paolo Nello, Direttore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

PREMESSO CHE

1. L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e s.m.i. introduce un nuovo sistema di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università in materia di informazione, formazione e promozione per meglio assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e dello studio e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa;
2. La ASL 7 e il Dipartimento ritengono altamente significativo instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di informazione, di formazione, di studio e ricerca e di promozione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro possano integrare, con l'utilizzo di risorse professionali e tecnologiche idonee e strumenti didattici adeguati, le corrispondenti attività finora sviluppate a livello aziendale ;
3. Il D.P.R. n. 382/80, riguardante il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e di consulenza per conto terzi (art. 66);
4. Il continuo aggiornamento e mantenimento di tale patrimonio di conoscenze e di esperienze possa essere conseguito anche attraverso un più stretto rapporto tra mondo universitario, che svolge attività di studio, di ricerca e di sviluppo, e la ASL 7, favorendo in tal modo il collegamento tra studio e ricerca applicata e attività istituzionali di tipo sanitario, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
5. Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e, a tal fine, intendono stipulare una Convenzione Quadro (in seguito denominata Convenzione) per regolare tali rapporti di collaborazione. Tale Convenzione avrà natura normativa, rinviando la specificazione delle singole collaborazioni, con la determinazione delle modalità e dei tempi di realizzazione nonché di eventuali corrispettivi, ad appositi Atti Esecutivi che verranno a costituire parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione. Le Parti concordano di adeguare i contenuti della presente Convenzione con le disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno verificarsi nel corso di validità della Convenzione stessa;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità della Convenzione

1. Le Parti con il presente atto attivano una collaborazione ai fini di:
 - fornire il proprio contributo, mediante l'apporto delle rispettive risorse, competenze e conoscenze, per lo sviluppo di attività finalizzate all'insediamento ed alla crescita di iniziative di alta formazione, di studio e di ricerca applicata in relazione ai bisogni espressi e alla specificità del territorio interessato in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - sviluppare il lavoro di innovazione e di ricerca formativa facendo ricorso alle rispettive competenze specifiche;
 - assistere l'aggiornamento professionale del personale sanitario e socio sanitario anche attraverso la progettazione di percorsi formativi e addestrativi.

Art. 2

Oggetto

1. Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all'Art. 1 attraverso lo sviluppo di attività con particolare riguardo alle seguenti attività:
 - **Formazione professionale:** assistere la ASL 7 nella predisposizione e nella realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla qualificazione delle risorse umane interne in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - **Studio, ricerca e promozione** della salute e sicurezza sui diversi contesti di lavoro.

Tutte le attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi "Atti Esecutivi", che in ogni caso richiameranno la presente Convenzione Quadro.

Art. 3

Modalità di attuazione delle attività

1. La collaborazione avverrà mediante l'attivazione dei relativi "Atti Esecutivi" da concordare di volta in volta nello spirito della presente Convenzione in riguardo alle seguenti priorità:
 - attività di studio, di ricerca e di sviluppo su temi specifici di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - corsi di formazione, seminari e workshop su temi di comune interesse;
 - tesi di Master, tirocini e borse di studio;
 - partecipazione congiunta ad attività di studio, ricerca e sviluppo verso committenza esterna.

2. Per il conseguimento delle attività sopracitate, si potranno utilizzare attrezzature ed impianti di proprietà delle "Parti", che verranno meglio dettagliati negli Atti Esecutivi.
3. Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli "Atti Esecutivi", anche se non espressamente specificato negli stessi e si impegnano a svolgere le attività, oggetto degli "Atti Esecutivi", secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.
4. Per la corretta attuazione degli "Atti Esecutivi", verranno individuate da entrambe le Parti determinate figure di riferimento, specifiche per ogni area di interesse; tali figure avranno l'obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili scientifici della presente Convenzione l'attività svolta nell'ambito dei singoli Atti Esecutivi.

Art. 4

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione nei limiti di legge, nonché a non eseguire e a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venute in possesso in ragione degli incarichi attivati in attuazione della presente Convenzione.
2. Pertanto le Parti si impegnano a diffidare i propri membri, il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 5

Responsabili della Convenzione

La ASL 7 indica come proprio responsabile della presente convenzione il Dott. Maurizio Calamida Direttore Generale, referente tecnico scientifico della presente Convenzione il Dott. Gianfranco Desogus, Responsabile dell'Ufficio Formazione e Qualità.

Il Dipartimento indica come proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Direttore, Prof. Paolo Nello e come responsabile scientifico il Prof. Antonio Aiello.

La sostituzione o delega dei responsabili della presente Convenzione potrà avvenire per iniziativa di ciascuna Parte tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 6

Durata, Recesso e Modifiche

1. La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della sua stipula e avrà la durata di 3 anni a partire da tale data.
2. L'eventuale rinnovo della presente Convenzione dovrà avvenire a mezzo di accordo scritto tra le Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere dalla Convenzione stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata AR, con preavviso di

almeno 6 mesi. Il recesso dalla presente Convenzione non comporta necessariamente la risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino al completamento delle attività in essi disciplinate o verranno terminati in accordo alle modalità di recesso contenute negli "Atti Esecutivi" stessi.

4. Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 7

Trattamento dati personali

1. Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi alla presente Convenzione, saranno trattati da entrambe le Parti per le finalità proprie del rapporto secondo la normativa vigente (ex L. 675/96 e successivi regolamenti). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici "Atti Esecutivi", esplicitando soggetti ed ambiti interessati.

Art. 8

Registrazione

1. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26.4.1986.
2. Le spese relative al bollo sono a carico del Master; le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Responsabili della Convenzione Quadro

UNIVERSITA' DI PISA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Nome: Prof. Paolo Nello

Carica: Direttore

ASL 7 di Carbonia

Direzione Generale

Nome: Dott. Maurizio Calamida

Carica: Direttore Generale

Data: 13 maggio 2013

Responsabili scientifici della Convezione Quadro

UNIVERSITA' DI PISA

Nome: Prof. Antonio Aiello

ASL n° 7 di Carbonia

Nome: Dott. Gianfranco Desogus

Resp.le Formazione e Qualità